

**CONVENZIONE PER ATTIVITÀ ESTRATTIVA
PER LA CAVA DENOMINATA “TRINELLI”
RICOMPRESA NEL SETTORE ESTRATTIVO N. 20 “VILLALUNGA”
AI SENSI DELLA L.R. 18.07.1991, N. 17, ARTT. 11 e 12**

FRA

L'arch. GIULIANO BARBIERI nato a Sassuolo (Prov. MO) il 01/07/1968, (C.F. BRBGLN68L01I462R) agente nella sua qualità di Responsabile del 3° Settore “Urbanistica ed Edilizia privata” e non altrimenti in rappresentanza del **Comune di Casalgrande**, in seguito citato nel presente atto come “COMUNE”, con P.IVA 00284720356;

L'arch. SALVATORE D'AMICO nato a Messina il 25/05/1968, (C.F. DMCSVT68E25F158R) agente nella sua qualità di Responsabile del Settore “Lavori Pubblici” del Comune,

E

Il Sig. Monti Marco nato a Ciano D'Enza (Prov. RE) il 18/04/1948, residente a San Polo d'Enza, C.F.MNTMRC48D18C669Z, nella sua qualità di Presidente della Società **EMILIANA CONGLOMERATI S.p.A.** (che in seguito verrà citata come Società) con P.IVA 02503180354 e sede legale a Reggio Emilia in Via A. Volta n.5;

Visto:

- che con atto n. 7 del 31/01/2008 (ed annessa convenzione attuativa rep n. 8894) fu rilasciata autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva e di sistemazione della cava Trinelli;
- che con delibera di Consiglio Comunale n. 93 del 29/12/2021 è stata adottata la “*Variante al PAE del Comune di Casalgrande, in variante al PIAE della Provincia di Reggio Emilia ed agli strumenti urbanistici Comunali*”, in regime di salvaguardia ai sensi dell'art. 12 della L.R. 20/2000 e art. 27 della L.R. 24/2017;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.02 del 29/01/2024 è stata approvata la “*Variante parziale al Piano Comunale delle Attività estrattive in variante al PIAE della Provincia di Reggio Emilia e conseguente Variante di adeguamento del PSC-RUE*”;

Precisato che:

- che l'autorizzazione n. 7 del 31/01/2008 (ed annessa convenzione attuativa rep n. 8894) fu rilasciata alla società CMR s.c., Cooperativa Muratori di Reggiolo società cooperativa (attualmente in liquidazione), successivamente presa in carico da CMR Industriale Spa;
- in data 18/12/2013 venne effettuata la variazione della denominazione sociale da CMR Industriale Spa (precedentemente CMR s.c.) ad Emiliana Conglomerati Spa;

- con atto del 02/12/2014 Prot.Gen.n. 19511, il Comune ha rilasciato il collaudo di una parte dell'area di cava autorizzata, precisamente quella ascritta al mappale 134 del Foglio 26, alla società Emiliana Conglomerati Spa;
- tutti gli impegni di convenzione relativi alla cava Trinelli in questione, si intendono in capo a Emiliana Conglomerati Spa, compreso il riassetto ambientale definitivo;
- il proponente Emiliana Conglomerati SpA, ha rinunciato all'approfondimento delle escavazioni dagli attuali -15 metri da piano campagna originario a -20 metri, a causa della scarsa qualità del materiale scavabile, presentando pertanto il piano di riassetto definitivo;
- il progetto di Riassetto in questione, non necessita di un preliminare assoggettamento a procedura di Screening Ambientale, ovvero procedimento di VIA di cui al D.Lgs 152/2006 e L.R. 4/18 e s.m.i, in quanto non costituisce progetto di “nuova realizzazione” di cui agli allegati A1, A2, A3, B1, B2, B3 alla L.R. 4/18, non contempla un incremento dei valori soglia stabiliti dagli allegati alla L.R. 4/18, e gli interventi non prevedono la generazione di “impatti ambientali significativi e negativi” (art. 5 – com.1 lett.b della L.R. 4/18);

Visti:

- l'istanza per l'approvazione del Progetto di Riassetto ambientale della cava di ghiaia e sabbia (esaurita) denominata “Trinelli” della società Emiliana Conglomerati S.p.A. trasmessa al Comune di Casalgrande, in data 01/04/2023 con protocollo di ricezione n. 6644;
- i contenuti della medesima istanza, con la quale si intende effettuare il Riassetto ambientale in adeguamento alla Variante al PAE/PIAE approvata il 29/01/2024, che prevede il tombamento ad una quota pari a – 2 metri da piano campagna, con ripristino naturalistico (tutta l'area verrà boscata con piante autoctone);
- il parere positivo senza prescrizioni pervenuto dall'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e Protezione civile di Reggio Emilia in data 11/05/2023 assunto al prot. 9216;
- il silenzio-assenso generatosi il 02/06/2023 in merito alla compatibilità della sistemazione finale della cava ai sensi del PAE rispetto agli indirizzi della Variante PAI alle fasce fluviali del F. Secchia approvata il 13/04/2022, essendo l'area di cava all'interno della nuova fascia B di Progetto (parere richiesto all'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e Protezione civile di Modena in data 02/05/2023 in qualità Autorità Idraulica competente nel caso specifico);
- l'autorizzazione paesaggistica n. 6 del 09/10/2023, prendendo atto dell'assenza del parere di competenza della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara (a cui è stato chiesto parere in data 13/06/2023 con prot. 11437);
- la documentazione relativa al rinnovo dell'iscrizione alla White List trasmessa dal proponente ed acquisita in data 27/09/2023 prot. 18809, nonché il sito internet della Prefettura di Reggio Emilia aggiornato a Agosto 2023, in cui risulta che la Società in questione è in attesa del rinnovo dell'iscrizione alla White List;

- gli elaborati integrativi pervenuti il 26/10/2023 con prot. n. 21109, relativi alle monografie dei caposaldi topografici;
- l'assenso del liquidatore giudiziario di Immobiliare Secchia srl, all'esecuzione dei lavori di ripristino nell'ex cava Trinelli su terreni di proprietà della stessa Immobiliare Secchia srl, assunto al prot. n. 21732 del 06/11/2023;
- che l'area oggetto dell'attività estrattiva in argomento è ricompresa nell'ex Polo Estrattivo denominato "Villalunga" identificato dal n. 20 del P.A.E. del Comune di Casalgrande, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 10/2011 (ora Settore n. 20 dell'unico Polo estrattivo "Secchia", come da variante di PAE approvata con DCC n. 2 del 29/01/2024);
- che il Settore Estrattivo n. 20 è compreso nel Piano di Coordinamento Attuativo di iniziativa privata, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 09/04/2014 (P.C.A.);
- che l'area in argomento è identificata al Catasto Terreni del Comune di Casalgrande al Foglio 26, dai mappali 41, 55, 56, 101, 103, 105, 128 e 130 ;
- che tutti gli impegni di convenzione relativi alla cava Trinelli in questione, si intendono in capo a Emiliana Conglomerati Spa, compreso il riassetto ambientale definitivo di cui alla domanda presentata e compresa la presentazione delle nuove fidejussioni (si vedano artt. 9 e 9bis della presente Convenzione) a sostituzione di quelle relative al precedente progetto del 2008;
- il percorso ciclo-pedonale previsto nel PAE sul lato est, è già stato realizzato sotto forma di Ciclovía regionale del F. Secchia;
- che la documentazione tecnica ed amministrativa presentata a corredo della domanda risulta conforme a quanto previsto all'Art. 13 della L.R. 17/91 e dalle specifiche disposizioni di cui allegato 3 delle Norme di attuazione del PAE vigente;
- che la proposta della presente Convenzione è stata approvata dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. ___ del ___/___/___;
- che risulta accertato che la Ditta è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 11, comma 2, della L.R. n. 17/91 perché possa procedersi alla stipula della presente Convenzione;
- che deve ora procedersi alla traduzione in apposito atto pubblico degli accordi presi in ordine alla attività estrattiva in parola, per la quale si fa espresso richiamo agli atti tecnici ed amministrativi così come ufficialmente pervenuti, atti che in seguito verranno citati come Progetto;
- che detti elaborati di progetto, suddivisi in amministrativi e tecnici, sono così costituiti:

Fascicolo 1 – RELAZIONE TECNICA;
Fascicolo 2 – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;
Fascicolo 3 – RELAZIONE PAESAGGISTICA;
Fascicolo 4 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA;
Fascicolo 5 – PROPOSTA DI CONVENZIONE;
Monografie dei caposaldi topografici di cava
Tavola 1 – COROGRAFIA;
Tavola 2 – STATO DI FATTO – “Planimetria di rilievo”
Tavola 3 – STATO DI FATTO - “Planimetria catastale/Particellare”;
Tavola 4 – PROGETTO – “Sistemazione morfologica”;
Tavola 5 – PROGETTO – “Sistemazione vegetazionale”;
Tavola 6 – PROGETTO – “Sezioni 1-2-3”.

Ciò premesso la Ditta dichiara di riconoscere in proprio ed assumere gli impegni in ordine all'attività estrattiva in discorso, specificati negli articoli di seguito elencati, accettati pienamente e senza riserve.

TITOLO I

ELEMENTI CONOSCITIVI DELLA CAVA

Art. 1 – DATI IDENTIFICATIVI DELLA CAVA

Le aree oggetto di riassetto ambientale della cava Trinelli si estendono su una superficie complessiva di 34.383 mq. I materiali necessari per il tombamento come da progetto a -2 metri da piano campagna, ammontano a 227.655 mc, di cui 4.250 già presenti in cava.

Art. 2 – OPERE PRELIMINARI ALL'INIZIO DELL'ATTIVITA' ESTRATTIVA e PERIMETRAZIONE AREA DI CAVA

Preliminarmente all'inizio dell'attività, si dovrà verificare che l'area sia:

- a) totalmente recintata seguendo il perimetro di cava con apposita recinzione metallica ben visibile avente un'altezza non inferiore a 180 cm. Allo stesso modo dovranno essere recintate le aree destinate a depositi temporanei dei materiali estratti o stoccaggio dei limi, esterne all'area di cava;
- b) provvista della cartellonistica contenente le informazioni relative alla cava da porsi in corrispondenza dell'ingresso principale (n. autorizzazione e scadenza, proprietà, direttore dei lavori, responsabile della sicurezza del cantiere, ecc..) e quella di avviso di presenza di scavi aperti oltre a quello di divieto di oltrepassare la recinzione, quest'ultimi ripetuti ogni 50 m;
- c) provvista di un adeguato sistema di canalizzazione di guardia per evitare l'afflusso in cava di acque di dilavamento provenienti dai terreni circostanti;
- d) munita di accessi ben percorribili e cancelli di chiusura degli stessi, come disposto dall'art.11 delle NTA di P.A.E vigente:

La Società dovrà inoltre garantire la presenza dei seguenti manufatti previsti dagli artt. 9, 10 e 45 delle NTA di P.A.E.:

- a) almeno due (2) piezometri (ai sensi dell'art. 10 delle NTA di P.A.E e del "*Programma di monitoraggio e controllo ambientale*" - approvato dall'Amministrazione Comunale con D.G.C. n.26 del 14/03/2014). Nel caso in esame, il piezometro di valle potrà essere costituito dall'attuale piezometro (p7) di monte della vicina cava "*La Noce*" della società Calcestruzzi Corradini, previo esplicito accordo tra le società ed annessa apposita comunicazione al Comune, e subentrando nella gestione del piezometro

qualora la cava La Noce fosse collaudata prima della Trinelli, al fine di garantirne il monitoraggio ai sensi del citato Programma. Nell'ipotesi in cui siano rilevate anomalie nella qualità delle acque, il Comune potrà richiedere, motivando oggettivamente la domanda, la realizzazione di un ulteriore piezometro, con l'incremento proporzionale della frequenza di lettura dei dati.

- b) almeno tre (3) capisaldi topografici (ai sensi del comma 10 dell'art 45 delle NTA di PAE);

Art. 3 - CARTELLO ALL'ACCESSO DELLA CAVA

Nella zona di accesso alla cava dovrà essere posto in modo ben visibile un cartello contenente i dati significativi della cava stessa, che dovranno essere sempre leggibili, quali:

- Comune di Casalgrande (RE)
- Denominazione della cava
- Proprietà e Ditta Esercente
- Direttore responsabile dei lavori
- Progettista
- Sorvegliante
- Estremi dell'atto autorizzativo
- Estremi dell'atto autorizzativo e scadenza dell'autorizzazione convenzionata
- Recapito telefonico del responsabile di cava

Art. 4 – DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE PRESSO LA CAVA

Presso la cava, o negli uffici dell'impianto di lavorazione di Salvaterra, oltre alla documentazione prevista dalle vigenti norme di Polizia mineraria, dovranno essere disponibili per la vigilanza da parte del personale autorizzato i seguenti documenti in copia conforme:

- autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva e/o di sistemazione;
- convenzione attuativa sottoscritta;
- progetto di sistemazione e recupero ambientale;
- norme tecniche di attuazione del PAE.

Art. 5 – CONTENIMENTO DEL RUMORE

L'incremento del rumore equivalente (criterio differenziale) dovuto al complesso delle attività di cava in corrispondenza degli edifici residenziali limitrofi, non dovrà superare i limiti previsti dalle norme e dai regolamenti vigenti. Il livello sonoro equivalente misurato al perimetro esterno dell'area per attività estrattiva e presso i recettori non potrà superare il ogni caso i limiti di immissione della classe acustica della corrispondente zona di riferimento (Classe III: 60 dB (A) in periodo diurno; Classe V: 70 dB(A) in periodo diurno). E' fatto salvo la possibilità della Ditta di richiedere al Comune la deroga ai sensi di legge per eventuali lavorazioni temporanee che non consentano di rispettare i citati limiti.

TITOLO II°

TARIFFE – GARANZIE – OBBLIGHI

Art. 6 - DENUNCIA INIZIO LAVORI

La Società è tenuta a comunicare la data di inizio lavori, nei termini previsti dall'art. 28 del D.P.R. 9 Aprile 1959, n.128 modificato dal Decreto Legislativo n.624/96, al Comune, al “*Servizio Affluenti Po della Regione Emilia Romagna, Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di Reggio Emilia*” e alla Unità Sanitaria Locale competente (art.7 di NTA di P.A.E), nominando il Direttore dei Lavori ed il Sorvegliante ed a trasmettere copia del Piano di Riassetto ambientale della cava di cui agli atti di progetto.

Art. 7- DURATA AUTORIZZAZIONE

Ai sensi dell'art. 15 della L.R. n° 17/91 smi e dell'art. 15 delle norme tecniche del P.A.E. comunale l'Autorizzazione all'attività estrattiva e di sistemazione ambientale avrà una durata di 5 (cinque) anni, a partire dalla data di notifica alla ditta della relativa autorizzazione.

Art. 8 - PROROGA DELLA CONVENZIONE

Qualora si dovesse verificare la necessità di una proroga dell'autorizzazione, così come prevista all'art. 15, comma 2, della L.R. n. 17/91 smi, la presente convenzione si intende prorogata anch'essa nei termini e nei modi previsti dalla relativa autorizzazione. Le eventuali proroghe della convenzione e della relativa autorizzazione non potranno, comunque, avere durata complessiva superiore a quanto stabilito dalla normativa vigente, e successivamente potranno essere valutate anche in relazione all'art. 38 bis e 49 delle NTA del PAE approvato.

Art. 9 - GARANZIA PER GLI OBBLIGHI DELLA CONVENZIONE

A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione predisposta ai sensi del primo comma, lettera e) dell'Art. 12 della L.R. n. 17/91, la Società dovrà presentare idonee garanzie finanziarie complessivamente pari a € 735.464,81, somma corrispondente al 100 per cento della spesa presunta IVA compresa, come rilevato dal computo metrico estimativo allegato agli atti di progetto a copertura dei lavori di sistemazione finale e delle successive manutenzioni post-esercizio, e contestualmente, il Comune di Casalgrande svincolerà le fidejussioni già in essere n. 2102201340908 e 2102201341023 del

2008, relative alla precedente autorizzazione e tipologia di ripristino, di importo complessivo pari ad € 717.598,45.

Le nuove fideiussioni dovranno garantire le seguenti specifiche e prescrizioni:

- a) l'ammontare della 1° garanzia di cui sopra è stabilito nella misura di € **695.408,30** corrispondente al 100 per cento della spesa presunta per opere di sistemazione, IVA compresa, come rilevato dal computo metrico estimativo allegato agli atti di progetto, di cui € 79.502,80 per la sistemazione vegetazionale;
- b) l'ammontare della 2° garanzia finanziaria, relativa alla sola manutenzione dell'impianto agrovegetazionale realizzato è definito nel successivo articolo 9bis;
- c) le garanzie di cui al precedente comma sono costituite a mezzo di _____ (fideiussione bancaria o assicurativa di primo istituto) contratte in data _____ presso l'Istituto _____, ferma restando la possibilità di cambiare istituto fideiussore, dandone comunicazione al Comune entro 10 giorni dall'avvenuto cambiamento, a pena di decadenza;
- d) il valore delle garanzie in questione è aggiornato ogni anno nella misura pari al 100 per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice generale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale verificatasi nell'anno precedente, assumendo come indice iniziale quello dell'anno e del mese in cui è stata rilasciata l'autorizzazione. L'aggiornamento dovrà essere effettuato prendendo come base i dati mensili pubblicati sul Bollettino mensile di statistica edito dall'ISTAT;
- e) entro quindici giorni dalla data di scadenza della fideiussione, la ditta dovrà fornire al Comune idonea attestazione rilasciata dall'istituto fideiussore che confermi la permanenza della fideiussione e specifichi il valore e la scadenza della garanzia prestata;
- f) la mancata attestazione di cui alla precedente lettera e), nei termini ivi previsti, comporta l'avvio della procedura di decadenza dell'autorizzazione prevista dall'art. 16 della L.R. n° 17/91 smi e l'eventuale successivo incameramento delle garanzie;
- g) la Ditta si obbliga a far inserire nel contratto fideiussorio una clausola con la quale l'istituto fideiussore si impegna a soddisfare l'obbligazione assunta su richiesta del Comune, da notificare anche alla ditta, con congruo anticipo, con esclusione del beneficio di cui al 2° comma dell'art. 1944 del codice civile e senza attendere la sentenza giudiziaria;
- h) all'inizio di ogni anno, sulla base della relazione annuale ed in relazione allo stato di avanzamento delle opere di sistemazione finale, si provvederà alla corrispondente riduzione del valore della garanzia fideiussoria, se richiesta.

L'aggiornamento della garanzia dovrà tenere conto della riduzione del valore della garanzia di cui trattasi.

Art. 9 bis – GARANZIA DELLA MANUTENZIONE E PIANTUMAZIONI

A garanzia del ripristino della vegetazione, da eseguire sulla base del progetto approvato, la Società dovrà presentare garanzia finanziaria a copertura dei costi di manutenzione delle piantumazioni per un tempo di cinque anni dalla messa a dimora delle piante, per un valore di € **40.056,52** (IVA compresa al 22%) pari al 100% della spesa presunta per la manutenzione, come rilevato dal computo metrico estimativo allegato agli atti di progetto; tale garanzia è costituita a mezzo di fideiussione da depositarsi con modalità analoghe a quelle indicate all'art. 9.

Lo svincolo della fideiussione avverrà a seguito dell'accertamento del buono stato vegetativo delle piantumazioni conseguente alla corretta manutenzione che dovrà risultare da apposito certificato rilasciato dal Comune sulla base di istruttoria dell'UTC. Detto certificato dovrà essere notificato alla Società entro 90 giorni dalla data di protocollo di ricevimento della richiesta.

Art. 10 - SVINCOLO DELLA FIDEIUSSIONE

Lo svincolo della 1° fideiussione di cui all'art. 9 è regolato come segue:

a) a completa ultimazione dei lavori di sistemazione finale, così come previsti dal progetto di sistemazione di cui agli atti di progetto, e previa richiesta della ditta corredata da una attestazione di ultimazione lavori a firma del direttore dei lavori, il Comune libererà la garanzia contestualmente al perfezionamento dei rapporti derivanti dalla presente convenzione. La completa e regolare esecuzione dei sopraccitati lavori dovrà risultare da un apposito certificato rilasciato sulla base di una istruttoria dell'Ufficio tecnico comunale, condotta in base alle NTA del PAE. Detto certificato sull'accettabilità o meno dei lavori di sistemazione deve essere notificato all'interessato entro 90 (novanta) giorni dalla data di protocollo di ricevimento della richiesta di cui al comma precedente;

b) fintanto che il Responsabile del 3° Settore "Pianificazione Territoriale" non abbia autorizzato lo svincolo della fideiussione, l'istituto che ha prestato la garanzia accetta incondizionatamente di mettere a disposizione dell'Amministrazione comunale una qualsiasi somma, nei limiti della garanzia prestata, ove la richiesta stessa, trasmessa all'istituto o compagnia con lettera raccomandata, sia motivata da dichiarate inadempienze alle obbligazioni convenzionalmente contratte in ordine alla esecuzione delle opere di sistemazione, così da rendere inevitabile l'intervento diretto e sostitutivo dell'Amministrazione comunale;

c) la Ditta dovrà far inserire nel contratto fideiussorio con l'istituto o la compagnia la clausola di cui alla precedente lettera b) del presente articolo.

d) Lo svincolo della 2° fideiussione relativa alla manutenzione, avverrà a seguito dell'accertamento del buono stato vegetativo delle piantumazioni conseguente alla corretta manutenzione per un tempo pari a 5 anni successivi all'impianto, che dovrà risultare da apposito certificato rilasciato dal Comune sulla base di istruttoria dell'UTC. Detto

certificato dovrà essere notificato alla Società entro 90 giorni dalla data di protocollo di ricevimento della richiesta.

Art. 12 - LAVORI DI SISTEMAZIONE FINALE DIFFORMI

Nel caso in cui, a lavori ultimati, fossero riscontrate da parte del tecnico comunale, difformità rispetto agli atti di progetto, l'Amministrazione comunale concede un termine di 180 giorni per la regolarizzazione; trascorso detto termine il Comune potrà procedere d'ufficio a far regolarizzare i lavori eseguiti utilizzando la somma versata a garanzia di cui al precedente art. 10 e facendo gravare sull'esercente l'eventuale maggior spesa. La Ditta, in tal caso, dovrà provvedere a prolungare, di un periodo uguale a quello concesso, la durata della fideiussione, dandone attestazione al Comune entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento comunale.

Art. 13 - OPERE CONNESSE CON L'ATTIVITA' - DANNI

La Ditta, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n° 17/91 smi, è obbligata:

- a) ad eseguire a propria cura e spese le opere di servizio di pertinenza della cava, nonché tutte le opere di sistemazione finale così come previsto negli atti di progetto;
- b) ad una corretta attuazione del precitato piano di Riassetto nel pieno rispetto di tutte le normative nazionali, regionali e comunali nonché delle direttive emanate dagli enti competenti per il buon governo del settore estrattivo;
- c) ad eseguire tutte quelle opere che si rendano necessarie per evitare e/o riparare danni a beni ed attività altrui, fatto salvo il ripristino dei luoghi, ove occorresse, e le eventuali sanzioni amministrative; nella fattispecie, poiché il conferimento dei materiali di tombamento avverrà con mezzi pesanti dalla viabilità proveniente dalla pista camionabile demaniale che interseca la Ciclovia regionale di recente realizzazione, si dovrà garantire per tutta la durata della cava, la costante manutenzione del passaggio sulla stessa Ciclovia e la sua corretta funzionalità.

Art. 14 - REGISTRAZIONE

La presente convenzione dovrà essere registrata con imposta in misura fissa ai sensi del combinato disposto dagli artt. 1 e 7 del D.P.R. 16/10/1972, n° 634.

Art. 15 – PERMESSO DI COSTRUIRE (o CILA/SCIA)

Per l'esercizio dell'attività estrattiva non è necessario il permesso di costruire previsto dal D.P.R. n.380 del 6/06/2001 s.m.i e dalla vigente Legge Regionale 30/07/2013 n.15 in quanto l'attività di cava non rientra tra le trasformazioni edilizie di cui all'art.12 del D.P.R. n.380/2001 smi. Non necessitano quindi del permesso di costruire di cui alla citata L.R. n.15/2013 le piste e la viabilità provvisoria di accesso, l'esecuzione di piazzali, le opere necessarie per la recinzione del cantiere, gli scavi conseguenti alla coltivazione della cava ed i

successivi interventi di recupero o sistemazione finale, purché ricompresi nell'area di autorizzazione della cava. Ogni altro manufatto e/o impianto connesso con l'attività estrattiva, necessario a soddisfare le esigenze del cantiere a carattere temporaneo o permanente dovrà essere dotato dello specifico provvedimento autorizzativo o concessorio (CILA/SCIA/Permesso di Costruire) secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

TITOLO III°

CONTROLLI

Art.16- MISURE E CONTROLLI – RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA

La Società dovrà presentare all'Amministrazione Comunale una Relazione annuale, indicante la descrizione dell'andamento dell'attività di recupero e sistemazione ambientale. Detta relazione dovrà essere presentata entro il 30 Novembre di ciascuno anno di durata dell'autorizzazione convenzionata e, conformemente al "*Programma di monitoraggio e controllo ambientale*" approvato dall'Amministrazione Comunale con D.G.C. n. 26 del 14/03/2014, dovrà essere corredata dai seguenti contenuti/elaborati:

- perizia asseverata, a firma di un tecnico abilitato, relativa alla descrizione dello stato di avanzamento dei lavori di ripristino ambientale (come previsto dall'autorizzazione all'attività estrattiva rilasciata e vigente);
- rilievo topografico dell'area di cava, restituito in forma grafica in scala 1/500 e 1/1000 e riferito ai punti di stazione e ai capisaldi ufficiali proposti; le operazioni potranno essere eseguite alla presenza di un Tecnico Comunale o di un Tecnico incaricato dall'Amministrazione Comunale, con indicazione dello stato di coltivazione e di recupero ambientale, sia su supporto cartaceo che informatico; il materiale dovrà essere trasmesso in n.1 copia all'Amministrazione comunale su supporto cartaceo e informatico;
- scheda di rilevamento con dati relativi all'anno di corso (come da Allegato 1 del citato Programma);
- risultati del monitoraggio delle matrici ambientali ed annessi Verbali dei monitoraggi e delle analisi, quali: acque sotterranee come definito al successivo articolo;
- inoltre all'Amministrazione Comunale ed ARPA-AUSL Distretto di Scandiano delle risultanze dei campionamenti e delle analisi (con le modalità ed i parametri secondo il citato "*Programma di monitoraggio e controllo ambientale*").

Art. 17 - VIGILANZA E CONTROLLI

L'accesso al cantiere dei funzionari preposti alla vigilanza e ai controlli dovrà avvenire nel rispetto delle leggi in materia; la ditta dovrà fornire direttamente o attraverso il direttore di cava ogni chiarimento, informazione, notizia che sia richiesta da detti funzionari.

TITOLO IV

CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 18 - LAVORI DI MANUTENZIONE

La manutenzione ordinaria di tutte le eventuali aree ed/o opere pubbliche o di uso pubblico, comprese negli atti di progetto, avverrà a cura e spese della Ditta per tutta la durata dell'attività estrattiva all'uopo fissata all'art. 7, delle eventuali proroghe previste dal precedente art. 8 della presente convenzione, nonché degli eventuali giorni aggiuntivi di cui al precedente art. 12.

Art. 19 - VARIANTI

Sono ammesse varianti al piano di coltivazione e/o progetto di sistemazione finale esclusivamente nel caso di situazioni originatesi per cause che non siano imputabili direttamente o indirettamente alla ditta e che non comportino variazioni della perimetrazione dell'area autorizzata, delle caratteristiche geometriche finali degli scavi e del quantitativo di materiale utile estraibile.

Qualsiasi altra variante sia al piano di coltivazione sia al progetto di sistemazione finale sarà considerata come nuovo piano e/o progetto e per essere autorizzata dovrà seguire le procedure previste dalla L.R. n° 17/91 smi agli artt, 11, 12, 13, 14.

Art. 20 - FASI DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE

L'attività estrattiva dovrà essere effettuata in completa conformità a quanto specificato negli atti di progetto e l'attività seguirà i programmi e le fasi risultanti dai relativi progetti, con la gradualità necessaria per limitare al massimo la compromissione dell'ambiente. Non possono comunque essere apportate varianti agli atti di progetto.

Art. 21 - SISTEMAZIONE FINALE

La sistemazione finale della cava deve essere effettuata in conformità a quanto indicato negli atti di progetto approvato e nelle disposizioni vigenti del D.Lgs. n.152/2006 s.m.i. Rientrano fra i materiali di ritombamento ammessi nella sistemazione di cava i rifiuti di estrazione definiti ai sensi del D.Lgs 117/2008 compresi i limi di frantoio, i materiali terrosi di risulta da attività di scavo catalogati sottoprodotti ai sensi dell'art. 184bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii,

nonché ogni altra tipologia di materiale idoneo come definito all'art. 34 delle NTA del PAE. Non è ammesso il conferimento in cava di materiali classificati "rifiuti" di cui alla parte IV del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

Poiché nell'ambito della realizzazione del progetto di sistemazione finale è necessario utilizzare per il ritombamento anche materiali terrosi da attività di scavo di provenienza esterna, il conferimento in cava dei citati dovrà avvenire nel rispetto delle procedure e specifiche del D.P.R n.120/2017 e ss.mm.ii. "*Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo...*".

Prima di provvedere alla esecuzione di eventuali operazioni di ripristino di quote e/o riporto di materiale, la ditta dovrà in tutti i casi munirsi dei prescritti pareri e/o autorizzazioni ai sensi delle leggi vigenti.

L'attività di discarica abusiva che dovesse essere esercitata nell'area di cava sarà assoggettata ai provvedimenti amministrativi ed alle sanzioni penali previsti dalle leggi vigenti.

Art. 22 – RINVENIMENTO DI REPERTI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO O STORICO

Qualora, durante le fasi di sistemazione dell'area oggetto della presente convenzione, venissero alla luce reperti di interesse storico, archeologico e paleontologico, la Ditta è tenuta autonomamente a sospendere immediatamente i lavori ed a comunicare entro dodici ore l'avvenuto ritrovamento all'autorità competente ai sensi di legge. La stessa comunicazione, per conoscenza, dovrà essere trasmessa anche al Responsabile del 3° Settore.

La Ditta è tenuta a collaborare per l'eventuale rimozione dei reperti, fornendo mezzi e manodopera eventualmente occorrenti. I lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto della competente autorità.

Art. 23 - RINVENIMENTO DI ORDIGNI BELLICI

Qualora, durante le fasi di sistemazione dell'area oggetto della presente convenzione, venissero alla luce ordigni bellici ed oggetti ritenuti tali, così come ogni notizia che si riferisca alla loro reale o presunta esistenza, la ditta si impegna a comunicarlo direttamente o comunque tempestivamente alla competente autorità militare.

All'atto dell'eventuale ritrovamento di ordigni bellici o comunque di oggetti ritenuti tali la ditta ha l'obbligo di sospendere immediatamente i lavori e di comunicare tale ritrovamento, oltre che all'autorità militare, anche al sindaco.

I lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto dell'autorità militare.

Art. 24 - LOCALI PER RICOVERO E SERVIZI IGIENICI

Gli eventuali locali per il ricovero ed i servizi igienici delle maestranze dovranno essere ricavati in idonei box prefabbricati; detti locali dovranno essere installati e mantenuti in esercizio in conformità alle norme vigenti in materia e dovranno essere rimossi entro la data di ultimazione dei lavori di sistemazione di cui all'art. 7 della presente convenzione.

Art. 25 - SISTEMA DI CONTEGGIO DEI MEZZI e PESATURA MATERIALI

In considerazione del fatto che la cava in questione è esclusivamente di ripristino, si ritiene non necessario applicare l'art. 45 comma 9 delle NTA di PAE approvato il 29/01/2024, circa l'obbligo della Ditta installare idonei sistemi che consentano il monitoraggio del flusso dei camion in entrata e uscita dall'area di autorizzazione.

Art. 26 - RINVIO ALLE ALTRE NORME VIGENTI

Quanto non espressamente specificato nella presente convenzione deve intendersi disciplinato dalle norme tecniche di attuazione del PAE, dai regolamenti comunali, dalle direttive sia provinciali che regionali, nonché dalla vigente legislazione sia regionale che nazionale.

Art. 27 - OPERE PUBBLICHE CONNESSE

In riferimento alla citata "*Variante al PAE*" ed annesso apparato normativo, con riferimento all'art. 38 bis delle NTA di PAE adottato nonché all'art. 49 "Accordi e intese" delle NTA di PAE approvato, si rimanda all'Atto unilaterale d'obbligo trasmesso dalla società Emiliana Conglomerati Spa ed acquisito con prot n. 22341 in data 14/11/2023 (successivamente approvato per accettazione dal responsabile del settore Lavori Pubblici), che assolve anche gli impegni relativi alla concessione delle proroghe di autorizzazione e convenzione delle cave San Lorenzo 2 e Fornace 1, della medesima Emiliana Conglomerati Spa, oltre che gli impegni relativi al rilascio della nuova autorizzazione per 5 anni della presente cava esaurita Trinelli.

Art. 28 - CONTENZIOSO

Per quanto attiene la risoluzione di ogni eventuale controversia, riferita all'interpretazione e/o all'esecuzione degli impegni assunti con la presente convenzione, le parti si rimettono sin d'ora alla decisione di un collegio arbitrale, costituito da 2 arbitri nominati dalle parti, le quali sceglieranno, di comune accordo, il terzo arbitro.

Detto collegio deciderà la controversia secondo le norme del diritto ai sensi dell'art. 822 del C.P.C. Ove mancasse l'accordo in ordine alla scelta del terzo arbitro, questi sarà nominato dal

presidente del tribunale di Reggio Emilia. La decisione dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla costituzione.

Art. 29 - SANZIONI

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 22 della L.R. n. 17 del 18/07/1991.

Le attività di discarica abusiva che dovessero essere esercitate nelle aree di cava sono assoggettate ai provvedimenti amministrativi ed alle sanzioni penali di cui al D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii nonché agli ulteriori provvedimenti di cui alle Circolari e Leggi Regionali.

Art. 30 – PRIVACY

Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679, di seguito GDPR, il Comune di Casalgrande, in qualità di “Titolare del trattamento”, è in possesso dei suoi dati personali identificativi per adempiere alle normali operazioni derivanti da obblighi di legge e/o istituzionali e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente documento. In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli art. 15 e seguenti contattando il Titolare del Trattamento o il Responsabile all’indirizzo mail privacy@comune.casalgrande.re.it oppure recandosi presso l’ufficio Protocollo del Comune utilizzando l’apposito modulo.

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è disponibile scrivendo dpo@tresinarosecchia.it, oppure nella sezione privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione trasparente. L’informativa completa può essere richiesta all’ufficio preposto, oppure scrivendo a privacy@comune.casalgrande.re.it oppure consultabile sul sito del Comune.

Art. 31 – CONDIZIONE RISOLUTIVA PER ADEMPIMENTI ANTIMAFIA

Qualora dovessero intervenire informazioni interdittive sui soggetti sottoscrittori, si procederà alla revoca del presente Atto. Per quanto riguarda il presente accordo e i titoli edilizi relativi all’attuazione delle opere di sistemazione, ai sensi dell’articolo 32 della legge regionale n. 18/2016 e al vigente “*Protocollo di Legalità – Provincia di Reggio Emilia*”, l’efficacia degli atti edilizi (rilasciati e ritirati ai sensi del D.P.R. n.380/2001 e legge regionale n.15/2013, entrambi nel testo vigente) è condizionata dall’attestazione dell’insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67 del vigente D.Lgs. n.159/2011.

Nel caso in cui l’avente diritto al titolo si avvalga della facoltà di autodichiarare il possesso dei requisiti di cui all’articolo 67 del D.Lgs. n.159/2011 e detta dichiarazione risulti non veritiera, si procederà all’annullamento del titolo edilizio e alla relativa sospensione dei lavori edilizi iniziati (ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 nel testo vigente).

Letto e sottoscritto.

Casalgrande li _____

Per il Comune di Casalgrande RE

Responsabile del 3°Settore “Pianificazione Territoriale”

Responsabile del Settore “Lavori Pubblici”

Per la Società EMILIANA CONGLOMERATI S.p.A.

Il Legale rappresentante